Comunicato stampa

Comunicato stampa LAV 29 luglio 2010

INCIDENTI CON ANIMALI: LA LAV SPIEGA LE POSITIVE NOVITA' E GLI OBBLIGHI PER IL SOCCORSO PREVISTI DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA. COSA CAMBIA SULLE STRADE DELLE VACANZE, CONTRO L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI. RICONOSCIUTO LO "STATO DI NECESSITA'" PER IL TRASPORTO DI ANIMALI FERITI. APPOSIZIONE DELLA PRIMA SIRENA CON LAMPEGGIANTE SU UN'AMBULANZA VETERINARIA

Il diritto-dovere di soccorrere gli animali feriti, l'obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente, il riconoscimento dello "stato di necessità" per il trasporto di un animale in gravi condizioni, l'equiparazione dei mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie. La riforma del Codice della Strada, approvata ieri in via definitiva dal Senato e Legge fra qualche giorno, riconosce per la prima volta gli animali come "esseri senzienti", principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell'Unione Europea.

Gli emendamenti proposti dalla **LAV** nel corso dell'iter parlamentare, sostenuti dai deputati e senatori dell'**Intergruppo Parlamentare Animali** come i Pdl Giammanco, Ceccacci Rubino, Repetti, Mancuso, il relatore Cicolani e i Pd Amati, Filippi, Sarubbi, sono confluiti nell'**articolo 31** che modifica e integra gli articoli 177 e 189 della Legge 285 del 1992.

"Chi si occupa della cura urgente di un animale non è più un cittadino di serie B, non potrà subire sanzioni pecuniarie e ritiro della patente così come chi interviene per il soccorso di un ferito umano e ciò è anche un elemento di sicurezza stradale per tutti – **ha detto Gianluca Felicetti, Presidente della LAV** – *la tutela degli animali acquisisce nei fatti un nuovo tassello per il suo riconoscimento non solo a parole, un significativo passo in avanti che equipara anche i mezzi delle Guardie zoofile a quelli delle Polizie locali e nazionali".*

"L'approvazione delle due nuove norme del Codice della Strada è, per certi versi, un'evoluzione rivoluzionaria in senso generale nel campo della disciplina giuridica sulla tutela degli animali, che va oltre il contesto specifico di tale Codice e proietta nuove basi di principio importanti anche oltre i confini di tale norma – ***ha dichiarato Maurizio Santoloci, Magistrato e Direttore dell'Ufficio Legale LAV*** – *Infatti, da un lato si ricollega nuova dignità operativa e funzionale anche al mondo delle guardie zoofile volontarie, fino ad oggi mortificato da continui atteggiamenti riduttivi e limitativi, dall'altro si introduce un concetto di "stato di necessità" per il soccorso animale fino ad oggi negato da più fonti e che rappresenta un ulteriore e decisivo passo avanti per una legislazione a tutela diretta degli animali in quanto esseri viventi e senzienti; infine il dovere di soccorso è il corollario di chiusura di questa profonda innovazione che crea una novità di civiltà giuridica veramente di svolta in questo settore, impensabile fino a pochi anni fa".*

La LAV ha quindi apposto all'ambulanza veterinaria "Pet soccorso" di Roma, il primo lampeggiante blu con sirena che gli permetterà di avere via libera dagli agenti del traffico e dagli automobilisti.
Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.
Lo "stato di necessità" per il trasporto di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada, potrà trovare finalmente applicazione.

LAV Onlus
Via Piave 7
00187 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed Ente Morale

Comunicato stampa

Le nuove norme sono riportate nella LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120
"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
pubblicata in *GU n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171*)

Dal 30 luglio sono in vigore una parte degli articoli della legge (alcool, punti patente, minicar, ecc.) mentre le disposizioni riguardanti gli animali entreranno in vigore il 13 agosto.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"L'uso dei predetti dispositivi *(acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu)* è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*9*-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

LAV Onlus
Via Piave 7
00187 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed Ente Morale